



LEGGE DI BILANCIO 2024 E ALTRE NOVITA'

La presente informativa evidenzia le principali novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 - Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2024 e da altri provvedimenti di accompagnamento.

SOMMARIO

1. DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI	2
2. MODIFICA ALIQUOTE IRPEF	2
3. MODIFICHE AL CALCOLO ISEE	2
4. BONUS ASILI NIDO	2
5. FONDO DI GARANZIA PER ACQUISTO PRIMA CASA	3
6. SGRAVI CONTRIBUTIVI	3
7. RISCATTI PREVIDENZIALI	4
8. RIDUZIONE CANONE RAI	4
9. FRINGE BENEFIT A DIPENDENTI	4
10. PREMI DI RISULTATO A DIPENDENTI.....	4
11. OBBLIGO ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI	5
12. SUPERBONUS IN EDILIZIA	5
13. ALTRI BONUS IN EDILIZIA – QUADRO AGGIORNATO PER IL 2024	6
14. CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI BREVI	7
15. MODIFICHE ALIQUOTE IVA.....	7
16. DIVIETO COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE SCADUTE	7
17. COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL.....	8
18. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	8
19. REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO	8
20. RIVERSAMENTO CREDITO RICERCA E SVILUPPO	10
21. ABROGAZIONE ACE	10
22. RITENUTA D'ACCONTO SU INTERVENTI EDILIZI	10
23. MODIFICA ALIQUOTE IVIE E IVAFE	11
24. DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ALLE ONLUS	11



1. DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Per il solo anno 2024 viene introdotta una deduzione fiscale ai fini IRPEF e IRES aggiuntiva e straordinaria del 20% per nuove assunzioni a tempo indeterminato a condizione che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
- il numero complessivo di dipendenti a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

La deduzione del 20% si applica all'incremento del costo del lavoro relativo ai rapporti a tempo indeterminato.

Sono previste maggiorazioni della deduzione in caso di assunzioni di categorie specifiche di lavoratori quali soggetti svantaggiati, disabili, donne con almeno due figli minori, giovani ammessi all'incentivo di occupazione, soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

2. MODIFICA ALIQUOTE IRPEF

Per il solo periodo 2024 è prevista la modifica delle aliquote dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) secondo gli scaglioni di reddito di seguito esposti:

- redditi fino ad euro 28.000: aliquota del 23%
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota del 35%
- redditi oltre 50.000 euro: aliquota del 43%.

Per gli anni successivi al 2024 tali aliquote saranno ulteriormente rimodulate con successivi provvedimenti nell'ambito della più ampia riforma fiscale.

3. MODIFICHE AL CALCOLO ISEE

Ai fini del calcolo ISEE viene prevista l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

4. BONUS ASILI NIDO

Viene incrementato il bonus per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini

con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

In particolare, l'importo del bonus per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni ammonta a 3.600 euro.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l'importo resta fermo a 1.500 euro l'anno.

Le domande devono essere presentate all'INPS accedendo al sito dell'ente tramite spid o rivolgendosi ad un patronato.

5. FONDO DI GARANZIA PER ACQUISTO PRIMA CASA

Sino al 31.12.2024 è possibile accedere al fondo garanzia per l'acquisto della prima casa (concessione di una garanzia pubblica sino alla soglia massima del 80%) per i seguenti soggetti in presenza di un ISEE inferiore ad euro 40.000:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

6. SGRAVI CONTRIBUTIVI

Vengono introdotti i seguenti sgravi contributivi sui redditi di lavoro dipendente:

- sgravio contributivo per i lavoratori con retribuzione lorda mensile non superiore ad euro 2.692: esonero contributi a carico del lavoratore su una quota del 6%;
- sgravio contributivo per i lavoratori con retribuzione lorda mensile non superiore ad euro 1.923: esonero contributi a carico del lavoratore su una quota del 7%;
- per le lavoratrici con tre o più figli, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026 è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- per le lavoratrici con due figli, in via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;



- per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale con un'indennità più elevata, pari all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese ed al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

7. RISCATTI PREVIDENZIALI

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95, potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024 non coperti da contribuzione.

Il versamento dell'onere per il riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La domanda deve essere presentata all'INPS anche tramite patronati.

8. RIDUZIONE CANONE RAI

Il canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 viene ridotto da euro 90 ad euro 70.

9. FRINGE BENEFIT A DIPENDENTI

Per l'anno 2024 si aumenta la quota di esenzione fiscale dei fringe benefit attribuiti ai dipendenti che passa da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Si ricorda che possono rientrare tra i fringe benefit anche le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche quali servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale.

10. PREMI DI RISULTATO A DIPENDENTI

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sui premi di risultato ai dipendenti per l'anno 2024.



11. OBBLIGO ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

Viene introdotto un nuovo obbligo per tutte le imprese in qualunque forma esercitate e, quindi, imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi.

Si tratta, in particolare, dell'obbligo di stipulare entro il 31.12.2024 un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

La polizza dovrà coprire i danni relativi ai beni aziendali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali contro il rischio di calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Le compagnie assicurative dovranno applicare:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.

Se l'obbligo non è adempiuto se ne terrà conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Trattandosi di una novità significativa di natura non fiscale, ma che incide nella sfera contrattuale di ogni azienda, lo studio terrà aggiornati i clienti con specifiche successive informative anche in relazione all'emanazione dei decreti del MEF e del MIMIT.

12. SUPERBONUS IN EDILIZIA

In via generale il superbonus in edilizia con aliquota del 110% ha cessato di esistere alla data del 31.12.2023.

Per il 2024 la detrazione fiscale si riduce al 70% e per il 2025 si ridurrà al 65%.

I decreti di accompagnamento alla Legge di Bilancio prevedono misure di salvaguardia per i lavori aventi i requisiti per il superbonus non ultimati alla data del 31.12.2023 come di seguito sinteticamente esposte:

- viene fatta salva l'aliquota del 110% per gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti fino al 31.12.2023 anche se gli interventi non sono stati completati entro la medesima data;



- per le persone fisiche con un reddito inferiore ad euro 15.000 annui viene previsto un contributo pari al 70% delle spese sostenute tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento degli interventi non ultimati al 31.12.2023 se alla medesima data i lavori hanno uno stato di avanzamento almeno del 60%; le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite da apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Con riferimento al superbonus, la Legge di Bilancio, inoltre, ha introdotto in via generale la tassazione delle eventuali plusvalenze in caso di cessione di immobili oggetto di interventi di superbonus nei precedenti 10 anni; in alternativa alla tassazione ordinaria è possibile applicare alla plusvalenza un'imposta sostitutiva del 26%.

13. ALTRI BONUS IN EDILIZIA – QUADRO AGGIORNATO PER IL 2024

Oltre al superbonus evidenziato nel paragrafo precedente, si ritiene utile fornire un quadro aggiornato, seppure sintetico, di tutti i bonus applicabili a lavori edili nel corso del 2024:

- bonus per lavori di ristrutturazione edilizia: detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro (nel 2025 l'aliquota verrà ridotta al 36% ed il limite di spesa verrà ridotto a 48.000 euro);
- bonus per interventi di riqualificazione energetica: detrazione del 50% – 65% – 70% – 75% a seconda della tipologia di intervento entro limiti di spesa variabili;
- bonus per interventi di riduzione del rischio sismico: detrazione del 50% – 70% – 75% – 80% – 85% a seconda della tipologia di intervento entro un limite di spesa di euro 96.000;
- bonus per sistemazione di giardini ed aree verdi private: detrazione del 36% entro un limite di spesa di euro 5.000;
- bonus mobili: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (quali forni, lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori) entro il limite di spesa di euro 5.000; il bonus spetta solo se sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione iniziati successivamente al 01.01.2023;
- bonus abbattimento barriere elettroniche: detrazione del 75% su interventi relativi a scale, rampe, ascensori, servo scale e piattaforme elevatrici; dal 2024 non rientrano più nell'agevolazione la sostituzione di pavimenti ed infissi, il rifacimento o l'adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici e citofonici che, invece, erano agevolati sino al 31.12.2023.



Si ricorda, da ultimo, che non è più possibile ottenere lo sconto in fattura o cedere la detrazione fiscale salvo i casi ristretti di seguito sinteticamente richiamati:

- condomini, solo in relazione ad interventi su parti comuni;
- soggetti con reddito inferiore ad euro 15.000, per abitazione principale; il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

14. CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI BREVI

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Ciò premesso, si evidenzia che viene aumentata dal 21% al 26% la cedolare secca di tassazione sul reddito percepito per locazioni brevi.

È fatta salva la possibilità di applicare ad uno solo degli immobili locati la cedolare del 21%.

15. MODIFICHE ALIQUOTE IVA

Vengono modificate le aliquote IVA relative ai seguenti prodotti:

- pellets per stufe da riscaldamento: aliquota al 10% anziché del 22% per i soli mesi di gennaio e febbraio 2024;
- latte in polvere, pappe, pannolini: l’aliquota passa dal 5% al 10%;
- seggiolini per bambini: l’aliquota passa dal 5% al 22%;
- prodotti per l’igiene femminile: l’aliquota IVA passa dal 5% al 10%.
- integratori alimentari: è prevista l’aliquota IVA del 10%.
- prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona con finalità di diagnosi e cura: divengono esenti da IVA.

16. DIVIETO COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE SCADUTE

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di cartelle esattoriali scadute per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024.

17. COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL

Con riferimento ai crediti INPS o INAIL sono stati introdotti i seguenti vincoli per l'utilizzo in compensazione nel modello F24:

- per i crediti INPS relativi ai contributi sui redditi da lavoro dipendente la compensazione è possibile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza della trasmissione dei dati retributivi mensili;
- per i crediti INPS di professionisti, commercianti ed artigiani la compensazione è possibile solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia che a decorrere dal 01.07.2024, in presenza di compensazioni di crediti INPS o INAIL, come già avviene per i crediti di natura tributaria, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel) o tramite intermediari abilitati.

18. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È possibile rivalutare le partecipazioni e i terreni posseduti alla data dell'1.1.2024.

A tal fine occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Per i titoli quotati occorre fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi di borsa rilevati nel mese di dicembre 2023.

Sul valore rivalutato si applica un'imposta del 16% da versarsi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2024;
- oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

19. REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO

Viene prevista la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino al 31.12.2023 adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP pari al 18%.

Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il 30.06.2024;
- la seconda, entro il 30.11.2024.

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:



- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

A conclusione della disamina della regolarizzazione del magazzino si evidenzia come la stessa sia molto delicata con riferimento, in particolare, agli aspetti civilistici.

È consigliabile, pertanto, un incontro per ogni valutazione da parte dei clienti che ne fossero interessati.

20. RIVERSAMENTO CREDITO RICERCA E SVILUPPO

Il DL 145/2023 proroga ulteriormente il termine del riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo al fine di escludere sanzioni amministrative e penali.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal 2015 al 2019.

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto entro il 30.7.2024.

Il pagamento delle somme può avvenire in un'unica soluzione entro il 16.12.2024 o in tre rate annuali al 16.12.2024, 16.12.2025 e 16.12.2026 con applicazione di interessi al tasso legale sulla seconda e terza rata.

21. ABROGAZIONE ACE

A decorrere dall'esercizio 2024 viene abrogato il c.d. "Aiuto alla Crescita Economica" costituito dalla detassazione dell'1,3% degli aumenti di capitale e degli utili non distribuiti.

Le eccedenze di Ace eventualmente non utilizzate al 31.12.2023 potranno essere utilizzate sino ad esaurimento o trasformate in credito di imposta utilizzabile ai soli fini IRAP e ripartito in cinque rate annuali di pari importo.

22. RITENUTA D'ACCONTO SU INTERVENTI EDILIZI

Viene stabilito l'aumento dal 8% al 11% della ritenuta applicata alle imprese che effettuano lavori edili che godono di detrazioni fiscali per il committente.

La ritenuta è calcolata, applicata e versata direttamente dalla banca tramite cui si effettua il bonifico alle imprese.

L'aumento decorre dal 01.03.2024.



23. MODIFICA ALIQUOTE IVIE E IVAFE

L'Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) aumenta dal 0,76% al 1,06%.

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) si incrementa dal 0,2% al 0,4% per i soli investimenti in paesi a fiscalità privilegiata.

24. DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ALLE ONLUS

Il DL 145/2023 estende a tutto il 2024 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille applicabile alle ONLUS anche se non migrate al RUNTS.

Fino al 31.12.2024 le ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.